

# RICHIESTA TRASCRIZIONE DI ATTO DI NASCITA DALL'ESTERO

MARCA DA BOLLO euro 16,00

Al Comune di Firenze  
 P.O. Stato Civile  
 Ufficio Nascite e cittadinanze  
 Palazzo Vecchio  
 Piazza della Signoria  
 50122, Firenze

Il/la sottoscritto/a **cognome/nome** .....  
 nato/a a ..... il .....  
 residente in Firenze, Via/Piazza ..... n. ....  
 tel..... tel.cellulare .....  
 e-mail .....

**CHIEDE<sup>1</sup>**

la trascrizione nei registri di nascita del Comune di Firenze dell'unito atto di nascita, relativo a:  
 (indicare la persona cui si riferisce l'atto)

[...] a se medesimo/a;  
 [...] al proprio/a figlia/o minorenni .....  
 nato/a a ..... il .....

Il documento è redatto

[...] su modello plurilingue rilasciato in base alla vigenti convenzioni internazionali;

[...]  in lingua ....., tradotto nella lingua italiana<sup>2</sup>.  
 legalizzato da<sup>3</sup> .....

Resta in attesa della comunicazione di avvenuta trascrizione.

.....  
 Luogo                      Data                      Firma (per esteso e leggibile)

Allegati n. ....  
 =====

**Il presente modulo, dovrà essere presentato debitamente compilato e sottoscritto, all'Ufficio Protocollo Servizi Demografici o inviato a mezzo posta insieme con l'originale dell'atto e la fotocopia del documento d'identità personale valido.**

Dichiarante identificato a mezzo .....

.....  
 Luogo                      Data                      L'Ufficiale di Stato Civile

<sup>1</sup> D.P.R. 3.11.2000 n. 396, 'art.12 c. 11

<sup>2</sup> Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti, con giuramento anche davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero (art. 22 D.P.R. 3.11.2000, n. 396).

<sup>3</sup> I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati , salvo la vigenza di convenzioni che esentano (art. 21  comma 3 D.P.R. 3.11.2000, n. 396 ). Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ro. Quelle su atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, da valere nello Stato italiano,devono essere legalizzate a cura delle Prefetture (art. 33 c.2 e 4 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

